Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

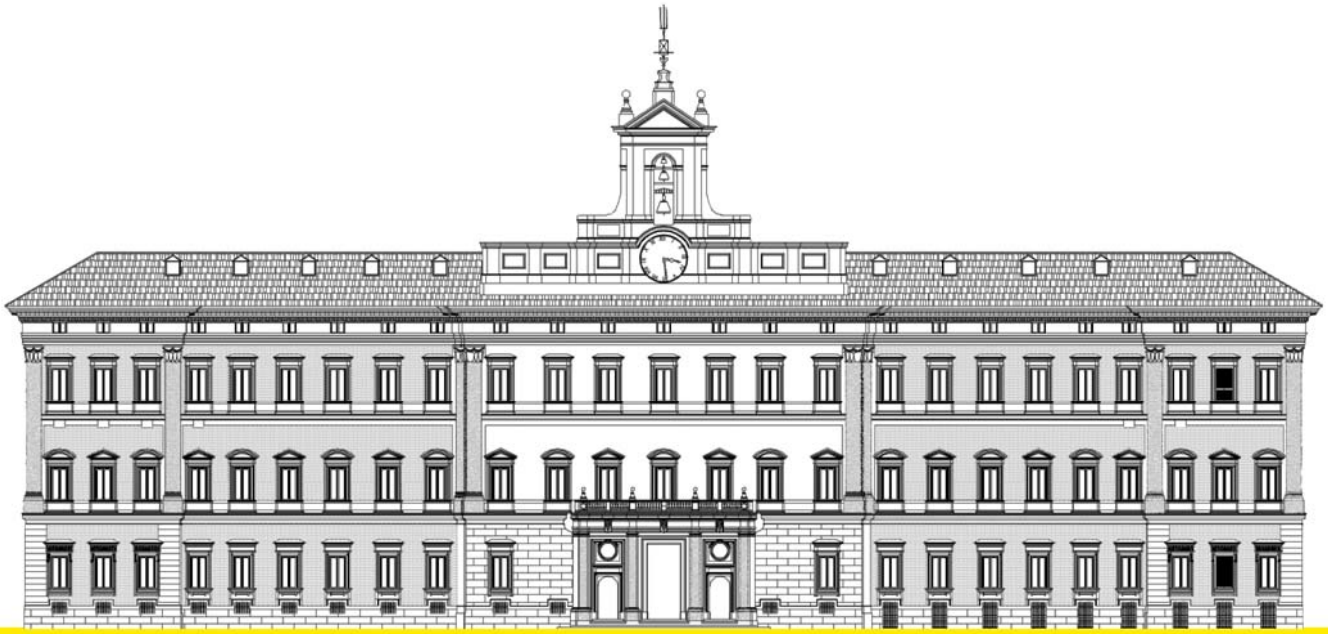

Verifica delle quantificazioni

Criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 82)

N. 81 – 13 marzo 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 82)

N. 81 – 13 marzo 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

Estremi del provvedimento

Atto n.:	**82**
Natura dell'atto:	**Schema di regolamento**
Titolo breve:	**Criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero**
Riferimento normativo:	articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2012
Relatore per la Commissione di merito:	Blazina
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla VII Commissione	**ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento**
	(termine per l'esame: 29 marzo 2014)
Alla Commissione Bilancio	**ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento**
	(termine per l'esame: 14 marzo 2014)

INDICE

ARTICOLI 1-7 1

CONTRIBUTI A FAVORE DEI PERIODICI PUBBLICATI O DIFFUSI ALL'ESTERO 1

PREMESSA

Lo schema di regolamento in esame, adottato in attuazione dell'articolo 1-*bis* del DL 63/2012 (Riordino dei contributi alle imprese editrici), disciplina criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-7
Contributi a favore dei periodici pubblicati o diffusi all'estero

Normativa vigente: l'articolo 1-*bis* del DL 63/2012 ha autorizzato - a decorrere dai contributi relativi al 2012 e nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio[1] - la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro all'anno per contributi a favore dei periodici italiani pubblicati all'estero[2] (comma 1). La misura dei contributi è determinata tenendo conto di specifici requisiti, in parte indicati dal testo e in parte da individuarsi con apposito decreto del Presidente della Repubblica (commi 2 e 3)[3]. La norma, infine, ha istituito una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei predetti requisiti di ammissione e di deliberare la liquidazione dei contributi. Ai componenti dell'organismo non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato. Alle spese di funzionamento della commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 4)[4].

Le norme, in attuazione dell'articolo 1-*bis* del DL n. 63/2012, dispongono quanto segue:

---

[1] Tale limite è fissato, in via generale per tutti i contributi disciplinati dal decreto legge, dall'articolo 2, comma 1, del medesimo DL 63/2012, il quale stabilisce che - in caso di insufficienza delle risorse stanziate - agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
[2] Si tratta, in particolare, dei periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e delle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*.
[3] La misura dei contributi è determinata tenendo conto della diffusione presso le comunità italiane all'estero, dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane e alla promozione del sistema Italia all'estero, nonché della consistenza informativa della pubblicazione. Il successivo DPR dovrà stabilire la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate e del numero di copie vendute anche in formato digitale. Una quota dell'importo complessivo autorizzato dovrà inoltre essere riservata alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.
[4] La commissione è composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione.

- vengono confermate le previsioni dell'articolo 1-*bis* del DL 63/2012 circa l'ambito applicativo della disciplina (periodici italiani pubblicati e/o divulgati all'estero come specificato dal testo) e circa la costituzione della commissione per l'accertamento dei requisiti di ammissione e per la liquidazione dei contributi (articoli 1 e 2).

Il testo in esame conferma quanto già previsto dal DL 63/2012, ossia che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato. La commissione – presieduta dal Presidente del Consiglio[5] e formata da sedici componenti designati dagli enti indicati dal DL 63/2012 - opera presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, il quale assicura i servizi di segreteria e di supporto senza nuovi o maggiori oneri per le spese di funzionamento;

- vengono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo (articolo 3);
- è fissato il limite massimo del contributo per ciascun periodico (massimo due periodici per impresa editrice) nel 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale (articolo 4);
- sono disciplinati i criteri di ripartizione dei contributi fissando le relative quote percentuali di spettanza, sempre entro il limite complessivo di spesa stabilito dall'articolo l-*bis* del DL 63/2012 (articolo 5).

I contributi spettano: **a)** nella misura del 70 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi all'estero; **b)** nella misura del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, ai periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Nell'ambito di tali quote, i contributi sono cosi ripartiti:

- 10 per cento in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;
- 5 per cento in parti uguali fra gli aventi titolo che presentino una consistenza informativa di particolare rilevanza;
- 20 per cento in ragione della diffusione presso le comunità italiane all'estero (numero di copie effettivamente distribuite);
- 30 per cento in proporzione al numero di effettive uscite documentate nel corso dell'anno;
- 30 per cento in proporzione al numero delle pagine pubblicate per ciascun numero;
- 5 per cento in proporzione al numero di copie vendute;

- viene individuata una parte dei contributi complessivi [3 per cento delle due quote indicate dal precedente articolo 5, comma 1, lett. *a)* e *b)*] da riservare in misura uguale ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose (articolo 6);
- viene stabilito che le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell'anno 2013 siano presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (articolo 7).

[5] O dal sottosegretario con delega per l'informazione e l'editoria.

La relazione tecnica premette che le norme del DL 63/2012 sono finalizzate a garantire significativi alleggerimenti degli oneri finanziari derivanti dal vigente sistema di contribuzione diretta. In particolare, con l'articolo 1-*bis* del decreto legge è stato previsto un limite di spesa (2 milioni all'anno) per i contributi a favore dei periodici italiani all'estero, ancorato[6] al meccanismo della ripartizione percentuale delle risorse tra tutti gli aventi diritto nel caso in cui le stesse siano insufficienti a liquidare il contributo nella misura intera secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente. Tale meccanismo dovrebbe evitare sfondamenti del limite di spesa costituito dallo stanziamento annuale.

Lo schema di regolamento in esame, pur confermando l'ambito di applicazione della precedente normativa, introduce requisiti temporali di anzianità più restrittivi, sempre a presidio del limite di spesa costituito dalle risorse assegnate ogni anno per il settore.

Nello specifico delle norme in esame, la RT esclude effetti onerosi per il bilancio dello Stato, in quanto:

- l'articolo 2 (commissione per l'accertamento dei requisiti) non comporta oneri con riferimento né alle spese di funzionamento né agli emolumenti dei membri dell'organismo;
- l'articolo 3 (disciplina di presentazione delle domande di contributo) ha una valenza meramente esplicativa;
- l'articolo 4 (limiti per i contributi erogabili per ciascuna testata e per il numero di testate ammissibili) non incide sullo stanziamento complessivo di 2 milioni di euro annui, che pertanto costituisce un tetto di spesa non valicabile;
- l'articolo 5 ribadisce nella sostanza i criteri di ripartizione dei contributi individuati dal DL 63/2012, con una nuova proporzione delle quote.

Infatti è stata ridotta la quota destinata in parti uguali a tutte le imprese in possesso dei requisiti, mentre sono state incrementate le quote collegate al valore contenutistico del periodico. Secondo la RT, la norma è destinata essenzialmente agli uffici competenti per l'erogazione dei contributi e non modifica i limiti della somma stanziata in bilancio;

- l'articolo 6 (quota di riserva per i periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose) prevede che il contributo sia erogato nel rispetto dei limiti della spesa complessiva fissati dal DL 63/2012. Inoltre i contributi così assegnati non potranno essere maggiori di quelli

[6] Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DL 63/2012 (v. la precedente nota 1).

spettanti in virtù dell'applicazione dei criteri indicati all'articolo 5;

- l'articolo 7 si limita a disciplinare, per la fase di prima applicazione, il termine per la presentazione delle domande di contributo relative alle pubblicazioni dell'anno 2013.

Il testo in esame non contiene riferimenti, invece, ai contributi riguardanti le pubblicazioni dell'anno 2012.

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti circa i seguenti profili applicativi della disciplina in esame.

In particolare, con riferimento all'impatto sui tendenziali di spesa, si osserva che il testo reca un richiamo ai contributi relativi alle pubblicazioni del 2013 (articolo 7), mentre non contiene riferimenti ai contributi riguardanti le pubblicazioni del 2012, che pure – in base al DL 63/2012 – dovrebbero risultare interessate dalla presente disciplina[7]. Andrebbe pertanto chiarito se nel corrente anno, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento in esame, saranno erogati i contributi relativi a due annualità (2012 e 2013) e se, di conseguenza, la relativa spesa potrà risultare più elevata rispetto al limite annuale di 2 milioni fissato dal DL 63/2012 (limite al quale fa riferimento il testo in esame). In tal caso, andrebbe verificato il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica.

Circa la ripartizione dei finanziamenti fra gli aventi diritto, andrebbe confermato se - come sembra desumibile dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 – i contributi ai quali fa riferimento l'articolo 5, comma 1, alinea, debbano essere intesi al netto delle quote di riserva previste dal successivo articolo 6. Diversamente - infatti - la percentuale delle risorse da assegnare in base agli articoli 5 e 6 risulterebbe superiore rispetto al limite di spesa annuale previsto dal DL 63/2012[8].

[7] V. articolo 1-bis comma 1: "…a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno…",

[8] V. gli artt. 5 (comma 2) e 6 (comma 1) dello schema di regolamento in esame: qualora, infatti, le percentuali indicate da tali disposizioni fossero (impropriamente) sommate, il totale risulterebbe superiore al 100 per cento.